

**DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 004/23/COL****dell'8 febbraio 2023****che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga [2023/1673]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

Visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare la parte I, articolo 1, paragrafo 1,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dell'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità lo ritenga necessario.

A norma della parte I, articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA <sup>(1)</sup> e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Gli orientamenti dell'Autorità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga <sup>(2)</sup>, quali modificati <sup>(3)</sup>, corrispondono alla comunicazione della Commissione europea («Commissione») sugli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> L'articolo 1, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che con il termine «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che modifica l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Orientamenti dell'Autorità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, introdotti con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 73/13/COL, del 20 febbraio 2013, che modifica per la ottantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 49).

<sup>(3)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103).

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

